



Procedura Aperta, mediante Richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento, suddiviso in 2 lotti, del servizio di igiene ambientale materiale rotabile e impianti Roma - Lido e Roma – Viterbo.

Chiarimento n. 5

Quesito n. 1

Si richiede di meglio specificare i requisiti di cui all'art. 8.1 requisiti di idoneità, art. 8.2 requisiti di capacità economico-finanziaria lettera a), art. 8.3 requisiti di capacità tecnica e professionale lettere a), b), c), d), in caso di partecipazione di un Consorzio stabile di cui all'art 45 comma 2 lettera c).

Risposta:

Si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 47 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato sez. V 22/08/2022 n. 7360, si specifica che i Consorzi stabili possono partecipare alle gare:

- qualificandosi *in proprio* (art. 47, comma 2, prima ipotesi) e comprovando con la propria struttura i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria potendo, a tal fine, ricorrere alla "qualificazione cumulativa" che è però limitata ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature, mezzi d'opera e organico medio annuo di tutte le consorziate (con il limite, non codificato ma implicito, del divieto di cumulo in caso di autonoma partecipazione, alla medesima gara, dell'impresa consorziata);
- anche quando partecipino e si qualificano in proprio, possono eseguire la prestazione (oltreché con la propria struttura) per il tramite delle consorziate, ancorché non indicate come esecutrici in sede di gara;
- in alternativa, il consorzio può, in sede evidenziale, designare, per l'esecuzione del contratto, una o più delle imprese consorziate (che, in tal caso, partecipano *direttamente* alla gara, concorrendo alla sostanziale formulazione dei tratti, anche soggettivi, dell'offerta ed assumendo, in via solidale, la responsabilità per l'esatta esecuzione, ancorché la formalizzazione del contratto sia rimessa al consorzio, che è parte formale. In tal caso è necessario che le imprese designate possiedano e comprovino i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione.

Quesito n. 2

In merito a quando indicato al Cap. 17 delle Norme di Gara, siamo a chiedere se con "40 pagine complessive" si intendano 80 facciate.

Risposta:

40 facciate

Quesito n. 3

Con riferimento alla risposta al quesito n.1 – (Chiarimento n. 4) da noi posto si specifica e chiarisce che non si è assolutamente messo in dubbio il valore del fatturato specifico richiesto 8.2 capacità economico finanziaria (ove correttamente si fa riferimento agli esercizi finanziari)- perfettamente proporzionato all'importo a base di gara bensì il fatto che lo stesso debba derivare dal cumulo di servizi analoghi aventi però ciascuno ad oggetto un numero minimo pari ad almeno 300 mezzi oppure facente capo ad un unico contratto per servizio analogo avente minimo 300 mezzi.

Quest'ultima corrispondenza risulta limitativa della concorrenza e crea commistione tra capacità finanziaria e capacità tecnica ed in caso di cumulo di contratti e quindi di servizi analoghi peraltro finirebbe per prescrivere più contratti di punta.

Altresì, si ribadisce che non si è messo in dubbio la previsione di un "contratto di punta" necessario a garanzia dell'esperienza dell'OE ma, eventualmente il numero minimo dei 300 mezzi che appare sproporzionato rispetto al parco mezzi riferito in allegato al CSA per lotto 1 e 2.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e della risposta al quesito fornita da Codesta Stazione Appaltante a maggior chiarezza si chiede di confermare laddove non è vostra intenzione rettificare il numero mezzi riferito al servizio analogo e/o eliminare dal requisito 8.2 (capacità economico finanziaria) il riferimento alla prescrizione minima dei 300 mezzi (attinente all'esperienza tecnica) in linea anche con le previsioni relative all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, se sia possibile per un OE che partecipi singolarmente o anche in RTI/ Consorzio cumulare il fatturato specifico derivante da più contratti analoghi a concorrenza del valore dell'importo richiesto e del numero dei mezzi (almeno 300), senza che i singoli contratti debbano avere necessariamente un numero minimo di 300 mezzi (in quanto gli stessi contratti potrebbero essere capienti per importo rispetto alle prescrizioni del bando ma di numero esiguamente inferiore, ma comunque ugualmente idonei a comprovare la capacità economico finanziaria a cui si riferisce l'art. 8.2 del bando di gara, usufruendo riguardo al requisito 8.3 (capacità tecnico professionale) relativamente al contratto di punta - di importo pari alla percentuale prescritta nel bando e con prescrizione minima di 300 mezzi l'istituto di avvalimento, come previsto ex art. 89 del Dlgs 50/2016 .

Quanto sopra richiesto risulta rispondente ai principi di concorrenza, proporzionalità alla base della normativa appalti e soprattutto alle prescrizioni relative ai criteri di selezione di cui agli articoli 83 del Dlgs. 50/2016 che devono essere attinenti e si ribadisce proporzionati all'oggetto dell'appalto tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Rimaniamo in attesa di riscontro al fine di procedere con atti conseguenti.

Risposta:

Con riferimento ai quesiti posti si ribadisce quanto già rappresentato e specificato nella risposta al quesito n. 1 del Chiarimento n. 4 ovvero che le definizioni di "servizi analoghi" richiamate, rispettivamente, all'art. 8.2 ed 8.3 delle Norme di gara sono differenti.

In particolare, è stato chiarito che il requisito di capacità economica – finanziaria di cui al punto 8.2 delle Norme di Gara (fatturato specifico) deve intendersi riferito a "servizi complessivi di pulizia (sia dei materiali rotabili che degli impianti)" generalmente intesi e, pertanto, non correlati ad un numero minimo di mezzi. E' stato altresì specificato che, in caso di partecipazione alla procedura in ATI, il suddetto fatturato specifico può essere cumulato dalle società concorrenti nel Raggruppamento nel rispetto delle percentuali previste nell'art. 8.2 delle Norme di Gara.

Con riferimento al requisito di capacità tecnica – professionale di cui all'art. 8.3 delle Norme di Gara (Contratto di punta), si ribadisce che il numero dei mezzi (300) richiesto per comprovare il suddetto non può essere frazionato.

In caso di carenza del suddetto requisito, si conferma, tuttavia, la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Cordiali saluti,

Antonella Pucci
Dirigente Servizio Legale e Approvvigionamenti

es/ss/26.01.2023